**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA IMPIEGARE PER LE NECESSITÀ DI CARATTERE TEMPORANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

TRA

Sanitaservice ASL FG srl, Partita IVA e C.F. n. 03600140713, con sede legale in Foggia (FG), Cittadella dell’economia, traversa viale Fortore, in persona dell’Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto

E

* , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese di al n. ; P. IVA , iscritta al n.

nella Sezione dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 - autorizzazione alla somministrazione n , rilasciata in data / / , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante , giusta poteri allo stesso conferiti da

(nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

*OPPURE*

* , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , iscritta al n.

nella Sezione dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 - autorizzazione alla somministrazione n , rilasciata in data / / , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P.IVA , iscritta al n. nella Sezione dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 -autorizzazione alla somministrazione n , rilasciata in data / / , domiciliata ai fini del presente atto in , via

, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

# PREMESSO

* che il ricorso alla somministrazione di personale è dettato da esigenze di carattere produttivo e organizzativo correlate al potenziamento delle attività svolte dalla Società in favore del Socio unico ASL FG;
* che le suddette esigenze di carattere produttivo e organizzativo non sono fronteggiabili con personale dipendente;
* che Sanitaservice ASL FG srl ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’individuazione di un’Agenzia di somministrazione lavoro cui affidare mediante la sottoscrizione di un accordo quadro, in conformità con quanto stabilito dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50, la somministrazione di lavoratori per le necessità di carattere temporaneo della stazione appaltante;
* che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonchè per estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali, su due testate online, sul sito internet della Stazione Appaltante e sul sito web Empulia.it
* che la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo Sanitaservice ASL FG srl alla stipula di un numero predeterminato di contratti di somministrazione di personale, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, come disciplinato nella documentazione di gara,i contratti di somministrazione deliberati Sanitaservice ASL FG srl nel periodo di validità ed efficacia del presente contratto;
* i singoli rapporti di somministrazione di personale vengono formalizzati a tutti gli effetti tra Sanitaservice ASL FG e il singolo Fornitore attraverso la stipula di specifici contratti scritti secondo le modalità ed i termini indicati nel D.Lgs. 81/2015 fermo restando l’osservanza dei CCNL di riferimento rispettivamente applicabili e delle condizioni previste dalla documentazione di gara;
* che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara indetta da Sanitaservice ASL FG srl e, per l’effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire i singoli contratti di somministrazione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali secondo i criteri e le quantità singolarmente aggiudicati e nei termini economici offerti;
* che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è stato designato il **Rag. Giovanni Petta** che dovrà provvedere tra l’altro a comunicare all’A.N.A.C. i dati relativi all’appalto;
* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva, rispettivamente per un importo di Euro = ( /00) per il fornitore , per un importo di Euro = ( /00) per il fornitore

eper un importo di Euro = ( /00) per il fornitore

a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;

* che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’Allegato “**A”** (Capitolato Tecnico), l’Allegato **“B”**(Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “**C**” (Garanzia del Fornitore).

# Articolo 2: Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente contratto è regolato:

1. dalle condizioni e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
2. da quanto previsto nel presente contratto, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

# Articolo 3: Oggetto del contratto

Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei singoli contratti di somministrazione di personale per conto di Sanitaservice ASL FG srl.

Il presente contratto ha come oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs 81/2015 e dal vigente CCNL AIOP.

Il Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio di somministrazione di personale alle condizioni espressamente previste nel Capitolato nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli di servizio, all’organizzazione, ai profili professionali richiesti e in generale alle specifiche modalità di esecuzione del servizio ivi stabilite, nonché alle condizioni economiche offerte.

Con la stipula del presente contratto, il Fornitore si obbliga ad effettuare i servizi di somministrazione di personale richiesti con i singoli contratti esecutivi in forma scritta.

La stima dei fabbisogni riportata nei documenti di gara è puramente indicativa e potrà subire variazioni significative in funzione delle diverse esigenze di Sanitaservice ASL FG srl. Pertanto, i fabbisogni indicati non sono da considerarsi vincolanti per Sanitaservice ASL FG srl, né possono essere fonte di alcuna obbligazione della stessa verso il Fornitore.

Resta fermo che costituisce causa di inadempimento contrattuale il mancato rispetto delle previsioni tutte stabilite nel Capitolato.

# Articolo 4: Durata

Il presente contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.

Il fornitore si impegna altresì, alla scadenza nel contratto e su richiesta di Sanitaservice ASL FG srl, ad accettare la prosecuzione del servizio, qualora occorra, per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova gara.

Resta ferma la validità ed efficacia dei singoli contratti di somministrazione attuativi del contratto quadro fino all’integrale espletamento delle prestazioni ivi previste.

# Articolo 5: Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sanitaservice ASL FG srl per l’avvio dell’esecuzione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Il Fornitore è obbligato a fornire a Sanitaservice ASL FG srl l’elenco dei lavoratori selezionati con specifica evidenza, per ciascuno di essi, dell’eventuale possesso del requisito di lavoratore “svantaggiato” o di lavoratore “molto svantaggiato” ai sensi dei nn. 4) e 99) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Fornitore è tenuto al assolvere in relazione a ciascun lavoratore somministrato tutti gli obblighi espressamente previsti al punto 8 del Capitolato.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all’attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattualedi cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.

Il Fornitore, si obbliga ad informare i lavoratori sui rischi generici per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione a tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga a consentire a Sanitaservice ASL FG, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto e del Capitolato nonché dei livelli di servizio prestati dal Fornitore stesso.

# Articolo 6: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

In relazione a quanto previsto nel precedente capoverso, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi di personale

idoneo specializzato nelle prestazioni contrattuali dovute.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite da Sanitaservice ASL FG srl, nonché a dare, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del contratto entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

Sanitaservice ASL FG srl potrà accertare, in ogni tempo ed in relazione alla natura dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Fornitore sarà altresì tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti e comunque a consentire a Sanitaservice ASL FG srl l’effettuazione di verifiche nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

Il Fornitore si obbliga alla piena osservanza delle norme di legge e del Contratto collettivo applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti ai lavoratori somministrati.

Sanitaservice ASL FG srl rimane estraneo a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il proprio personale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con Sanitaservice ASL FG srl.

Il Fornitore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne Sanitaservice ASL FG srl da pretese, azioni o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente contratto eventualmente avanzate dai lavoratori somministrati, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi, e comunque di rimborsare, in via di regresso, a Sanitaservice ASL FG srl tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori somministrati in forza del vincolo di solidarietà previsto dall’art. 35, del d.lgs. 81/2015.

# Articolo 7: Corrispettivi e modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti da Sanitaservice ASL FG srl per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, sono specificamente indicati nei singoli contratti di somministrazione.

Il Fornitore procederà alla fatturazione, con cadenza mensile, di tali corrispettivi secondo quanto previsto al punto 11 del Capitolato.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

* numero di contratto e nominativo del lavoratore;
* quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
* tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
* retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
* IVA sul margine di agenzia;
* Totale fattura.

Ai fini del relativo pagamento, alla fattura dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:

* l’attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
* l’imponibile IRAP.

Sanitaservice ASL FG srl si riserva la facoltà di richiedere la ricevuta o altra documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 45 giorni data ricevimento fattura mediante bonifico bancario, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati.

Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente contratto, al CIG comunicato ed alla singola prestazione cui si riferisce e dovrà essere intestata e fatta pervenire all’indirizzo della sede legale di Sanitaservice ASL FG srl.

Ai sensi dell’art. 102 c.2 del D.Lgs 50/2016, le prestazioni derivanti dal presente contratto sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

# Articolo 8: Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come stabiliti dalla Legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del contratto.

# Articolo 9: Penali

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate al Fornitore le penali indicate nel punto 13 del Capitolato cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La Sanitaservice ASL   
FG SRL ha in ogni caso diritto di rivalsa, verso l’appaltatore, per   
l’eventuale differenza di prezzo in corrispondenza della mancata o   
incompleta prestazione di quest’ultimo, e fronte del reperimento   
alternativo di risorse da parte della stessa Sanitaservice ASL FG SRL;   
è fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

# Articolo 10: Garanzia definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti di somministrazione esecutivi e dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte del servizio, il Fornitore consegna a Sanitaservice ASL FG srl, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, una garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale come da art.103 c.1 DLgs 50 /   
2016 e tenuto conto degli eventuali aumenti ivi previsti, garanzia   
rilasciata nelle forme di cui all’art 93 cc.1 e 2 DLgs 50 / 2016.   
L’importo della garanzia definitiva è pari a …………………”

La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

* la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
* la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957);
* l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 12.

# Articolo 11: Informazioni relative all’espletamento del servizio

Ogni Fornitore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento del servizio.

In conseguenza di ciò il Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente contratto adducendo a motivo la mancanza o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all’appalto.

# Articolo 12: Risoluzione e recesso

Oltre a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che Sanitaservice ASL FG srl, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. – l’Accordo quadro e/o i singoli contratti di somministrazione, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A./R., nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti per l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro;

b) mancato rispetto di quanto previsto ai sensi di legge e di contratto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i lavoratori somministrati;

c) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

d) la non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 10 (Garanzia definitiva);

e) nei casi di rilevante non ottemperanza di cui agli artt. 17 (Divieto di cessione), 20 (Informazioni riservate e privacy)

Sanitaservice ASL FG srl potrà inoltre procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive.

In particolare, senza pregiudizio nell’applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte del presente contratto quadro e/o dei singoli contratti di somministrazione, Sanitaservice ASL FG srl potrà affidare ad altri il servizio non effettuato in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dall’appaltante.

Sanitaservice ASL FG srl ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da altre Centrali di Committenza successivamente alla stipula del contratto stesso siano migliorativi rispetto alle condizioni applicate nell’ambito del presente accordo ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in linea con detti parametri.

# Articolo 13: Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto medesimo siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

# Articolo 14: Divieto di subappalto

E’ fatto assoluto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

# Articolo 15: Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

# Articolo 16: Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l’efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l’assetto di interessi sancito nel presente contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

# Articolo 17: Divieto di cessione

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il contratto ovvero l’esecuzione di uno o più dei servizi, salvo i casi consentiti dalla legge.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di Sanitaservice ASL FG srl.

# Articolo 18: Tolleranza

L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

# Articolo 19: Comunicazioni e domicilio

Salvo quanto diversamente disposto nel presente contratto o nei suoi allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, pec o fax ai seguenti indirizzi:

Appaltante:

Sanitaservice ASL FG srl

Cittadella dell’Economia, traversa viale Fortore s.n.

71121 – Foggia (FG)

Fax: 0885.419357

pec: [sanitaservicesrlcerignola@pec.it](mailto:sanitaservicesrlcerignola@pec.it)

Fornitore:

Fax: Pec:

all’attenzione di ;

Ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all’altra eventuali diversi, successivi indirizzi. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

# Articolo 20: Informazioni riservate e privacy

Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative a Sanitaservice ASL FG srl, al contenuto e all’esecuzione del presente contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l’esecuzione dello stesso. Il Fornitore si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L’obbligo di cui sopra include anche l’obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

Fanno eccezione all’obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:

1. le informazioni che siano già di pubblico dominio;

1. le informazioni espressamente dichiarate non riservate ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata da Sanitaservice ASL FG srl;
2. le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.

Il Fornitore si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all’esecuzione del presente contratto, se non previo accordo con Sanitaservice ASL FG srl sul testo e sulle modalità di diffusione e salvi gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.

L’inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In ragione del presente accordo quadro, tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali, su espressa richiesta di Sanitaservice ASL FG srl, con la sottoscrizione del presente documento, il Fornitore si impegna ad osservare quanto precisato di seguito.

* Adottare ogni misura necessaria a garantire che tutte le informazioni fornite da Sanitaservice ASL FG srl per l’esecuzione del servizio siano protette, in archivi cartacei ed informatici, in modo conforme a quanto richiesto dal D. lgs. 196/2003 .
* Ai fini dell’esecuzione del servizio, il Fornitore che sottoscrive il presente atto dichiara di aver attribuito ai propri dipendenti e collaboratori, che compiranno operazioni di trattamento dei dati personali, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy e che gli stessi hanno ricevuto idonea formazione al riguardo.
* Sanitaservice ASL FG srl e il Fornitore si impegnano, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo, a tenersi reciprocamente indenni da eventuali pretese o contestazioni che possano essere avanzate da terzi ed, in particolare, dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice, per trattamento illegittimo dei dati, nonché dal Garante della Privacy, e si assumono reciprocamente ogni responsabilità possa derivare dalla propria condotta attiva od omissiva, a titolo di dolo o di colpa anche lieve.

Al solo fine di gestire il rapporto contrattuale, Sanitaservice ASL FG srl tratterà dati relativi al Fornitore, la cui conoscenza, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai contratti di somministrazione.

I dati vengono trattati per le seguenti finalità:

* finalità connesse e strumentali ai servizi svolti dal fornitore in favore di Sanitaservice ASL FG srl;
* finalità connesse a obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie e disposizioni di autorità amministrative.

Tali dati, oltre che essere utilizzati da dipendenti di Sanitaservice ASL FG srl che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, ad alcuni soggetti che intervengono nel processo aziendale (ad es. banche): tale trasmissione si rende necessaria per poter gestire i rapporti contrattuali in essere, ma non necessita di alcun consenso da parte del Fornitore.

In ogni momento, ci si potrà rivolgere a Sanitaservice ASL FG srl, Titolare del trattamento, con sede in Cittadella dell’Economia, traversa viale Fortore – 71121 Foggia (FG) per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 quali il diritto di accesso, di opposizione e di integrazione.

# Articolo 21: Legge applicabile - Foro competente

Il presente contratto, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere in relazione allo stesso, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana.

Tutte le controversie derivanti dal presente atto o dai singoli contratti esecutivi di somministrazione saranno devolute - previo esperimento di accordo bonario ai sensi dell’art 206 del D.Lgs 50/2016 in quanto compatibile - qualora non risolte, alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Foggia. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Le suddette controversie possono essere altresì risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 50/2016.

# Articolo 22: Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Fornitore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 Dicembre 2016, ad oggetto “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs 50/2016” ed in particolare dell’art.5 comma 2 di quest’ultimo, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli atti della presente gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Foggia, lì

# Sanitaservice ASL FG srl \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il Fornitore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile, il Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

Articolo 3 (Oggetto del contratto); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Garanzia definitiva); Articolo 11 (Informazioni relative all’espletamento del servizio) Articolo 12 (Risoluzione e recesso); Articolo 13 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010) Articolo 14 (Divieto di subappalto); Articolo 17 (Divieto di cessione); Articolo 21 (Legge applicabile - Foro competente).

Foggia, lì

# Il Fornitore

**ALLEGATI**

“**A”** (Capitolato)

**“B”** (Offerta Economica)

“**C**” (Garanzia definitiva)